Centro di Riferimento Oncologico di Aviano

REGOLAMENTO AZIENDALE IN MATERIA DI CONTRATTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA PER LA RICERCA FINALIZZATA

Adottato con deliberazione n. 113 del 28.06.2013 e integrato con deliberazione n. 253 del 12.12.2014

TITOLO I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina le tipologie, l'iter di attivazione, la selezione dei candidati e le caratteristiche essenziali dei **contratti di Collaborazione Coordinata e Continuativa di ricerca** (in seguito per brevità <u>"contratti di ricerca"</u>).

TITOLO II - TIPOLOGIE DI CONTRATTI

Art. 2 - Contratti CoCoCo di ricerca per attività di supporto professionale alla ricerca.

- 1. Per lo svolgimento di attività di supporto alla ricerca scientifica vengono delineate le tipologie di contratto di ricerca di seguito elencate:
 - "Area di Staff" di livello A1 o A2 per un supporto di base;
 - "Area di Staff" di livello B1, B2, B3, B4, per un supporto avanzato.
- 2. Per accedere alla predette tipologie di contratto categoria A è necessario:
 - **Livello A1**: Diploma di scuola media superiore, sulla base di specifici requisiti di natura professionale indicati dal Responsabile scientifico del progetto di ricerca;
 - **Livello A2**: Laurea Triennale attinente le attività di supporto da svolgere, sulla base di specifici requisiti di natura professionale indicati dal Responsabile scientifico del progetto di ricerca.
- 3. Per accedere alle tipologie di contratto categoria B è necessario:
 - Livello B1: Laurea Magistrale (o Lauree equiparate vecchi ordinamenti DM 509/99, DM 207/04 o previgenti) attinente le attività di supporto avanzato da svolgere, sulla base di specifici requisiti di natura professionale indicati dal Responsabile scientifico del progetto di ricerca;
 - **Livello B2**: Laurea Magistrale (o Lauree equiparate vecchi ordinamenti DM 509/99, DM 207/04 o previgenti) attinente le attività di supporto avanzato da svolgere e documentata esperienza anche gestionale/tecnico-manageriale in settori attinenti al campo della ricerca oggetto del contratto di <u>durata almeno</u> biennale anche non continuativi;
 - **Livello B3**: Laurea Magistrale (o Lauree equiparate vecchi ordinamenti DM 509/99, DM 207/04 o previgenti) attinente le attività di supporto avanzato da svolgere e documentata esperienza anche gestionale/tecnico-manageriale in settori attinenti al campo della ricerca oggetto del contratto di <u>durata almeno guinquennale</u> anche non continuativi;
 - Livello B4: Laurea Magistrale (o Lauree equiparate vecchi ordinamenti DM 509/99, DM 207/04 o previgenti) attinente le attività di supporto avanzato da svolgere e documentata esperienza anche gestionale/tecnico-manageriale in settori attinenti al campo della ricerca oggetto del contratto di durata almeno decennale anche non continuativi.

Per tutti i contratti di tipo B, si precisa che i Master di almeno 1 anno, oppure i Corsi di Perfezionamento/Specializzazione e affini per un totale di almeno 400 ore complessive – purché vertano su discipline di pertinenza o correlate – verranno valutati al pari di un anno di documentata esperienza; i dottorati di ricerca, i Master biennali, i Corsi di Perfezionamento/Specializzazione e affini biennali con una media di almeno 400 ore/anno, la seconda laurea – purché riguardanti discipline di pertinenza o correlate – verranno valutati al pari di due anni di documentata esperienza.

Art. 3 - Contratti CoCoCo per attività scientifiche di ricerca

- 1. Per lo svolgimento di attività scientifiche sono istituiti 4 diverse tipologie di contratti di ricerca, di seguito elencati:
 - a) BASIC
 - b) JUNIOR
 - c) SENIOR
 - d) ALTA QUALIFICAZIONE

Per le succitate n. 4 tipologie è previsto altresì un ulteriore livello "Plus", caratterizzato dalle sequenti attività aggiuntive:

- 1) coinvolgimento nella gestione clinico-sperimentale delle attività delle Strutture;
- 2) partecipazione nella elaborazione del budget istituzionale come referente di progetti di ricerca finalizzata;
- 3) partecipazione nella gestione/utilizzo delle piattaforme tecnologiche complesse incluse quelle condivise in ambito dipartimentale;
- 4) coinvolgimento nello svolgimento di attività aggiuntive di formazione e tutorship dei ricercatori borsisti.

Art. 4 - Ricercatore BASIC

- 1. Requisiti specifici necessari:
 - a) Laurea Magistrale (di durata quinquennale) o lauree equiparate vecchi ordinamenti DM 509/99, DM 207/04 o previgenti;
 - b) documentata esperienza, anche di tipo formativo, post laurea almeno annuale maturata in settori attinenti al campo della ricerca oggetto del contratto; oppure
 - c) Laurea di 1º livello (di durata triennale)
 - d) documentata esperienza, anche di tipo formativo, post laurea maturata in settori attinenti al campo della ricerca oggetto del contratto di durata almeno **triennale** anche non continuativi.
- 2. Ricercatore BASIC Plus.

Requisiti specifici necessari ulteriori:

a) Iscrizione all'Albo professionale afferente la disciplina di riferimento.

Art. 5 - Ricercatore JUNIOR

- 1. Requisiti specifici necessari:
 - a) Laurea Magistrale (o lauree equiparate vecchi ordinamenti DM 509/99, DM 207/04 o previgenti);
 - b) <u>Lingua straniera</u>: conoscenza della lingua inglese (ove espressamente richiesta dall'avviso);
 - c) Pubblicazioni:
 - essere primo/secondo/ultimo autore: di almeno 1 pubblicazione scientifica impattata;
 - o essere coautore di almeno 3 <u>altre</u> pubblicazioni scientifiche impattate ovvero avere un totale IF minimo di 10;
 - d) <u>Esperienza lavorativa</u>: documentata esperienza maturata in settori attinenti al campo della ricerca oggetto del contratto attraverso borse di studio e/o contratti di ricerca o attività di specializzando presso Università e/o IRCCS o altre Istituzioni di ricerca pubbliche o private qualificate, di durata almeno **triennale** anche non continuativi.
 - 2. Ricercatore JUNIOR Plus.

Requisiti specifici necessari ulteriori:

a) Iscrizione all'Albo professionale afferente la disciplina di riferimento.

Art. 6 - Ricercatore SENIOR

- 1. Requisiti specifici necessari:
 - a) Laurea Magistrale in discipline scientifiche (o lauree equiparate vecchi ordinamenti DM 509/99, DM 207/04 o previgenti);
 - b) Titolo di perfezionamento scientifico e di alta formazione post-laurea (dottorato o specializzazione);

ovvero

documentata esperienza lavorativa post laurea maturata in settori attinenti al campo della ricerca oggetto del contratto attraverso borse di studio e/o contratti di ricerca o attività di specializzando presso Università e/o IRCCS o altre Istituzioni di ricerca pubbliche o private qualificate, di durata almeno quinquennale anche non continuativa;

- c) <u>Lingua straniera</u>: buona conoscenza della lingua inglese verificata durante il colloquio;
- d) Pubblicazioni:
 - o essere primo/secondo/ultimo autore di almeno 3 pubblicazioni scientifiche impattate;
 - o essere coautore di almeno 5 <u>altre</u> pubblicazioni scientifiche impattate ovvero avere un totale IF minimo di 20;
- 2. Ricercatore SENIOR Plus.

Requisiti specifici necessari ulteriori:

a) Iscrizione all'Albo professionale afferente la disciplina di riferimento.

Art. 7 - Ricercatore di ALTA QUALIFICAZIONE

- 1. Per lo svolgimento di attività scientifiche di particolare valore e rilevanza è istituito il contratto di ricerca definito di "Alta Qualificazione"
- 2. Requisiti specifici necessari:
 - a) Laurea Magistrale in discipline scientifiche (o lauree equiparate vecchi ordinamenti DM 509/99, DM 207/04 o previgenti);
 - b) <u>Lingua straniera</u>: buona conoscenza della lingua inglese verificata durante il colloquio;
 - c) Pubblicazioni:
 - essere primo autore di almeno 3 pubblicazioni scientifiche impattate comprese nel 25 percentile superiore della categoria di appartenenza;
 - o essere coautore di almeno altre 10 pubblicazioni scientifiche impattate;
 - d) <u>Esperienza lavorativa</u>: documentata esperienza maturata in settori attinenti al campo della ricerca oggetto del contratto attraverso borse di studio e/o contratti di ricerca o attività di specializzando presso Università e/o IRCCS o altre Istituzioni di ricerca pubbliche o private qualificate, di durata almeno **quinquennale** anche non continuativa.
 - 3. Ricercatore di ALTA QUALIFICAZINE Plus.

Requisiti specifici necessari ulteriori:

a) Iscrizione all'Albo professionale afferente la disciplina di riferimento.

Art. 8 – Contratti CoCoCo di ricerca sanitaria per laureati in medicina e chirurgia specializzati (co.co.co. "medico junior").

- 1. Per lo svolgimento di attività di ricerca ed assistenza nell'ambito delle discipline clinicolaboratoristiche è istituito il Co.Co.Co. definito "medico", anche con le finalità di potenziare attività che comportino:
 - 1) coinvolgimento nella gestione clinico-sperimentale delle attività delle Strutture;
 - 2) partecipazione nella elaborazione del budget istituzionale come referente di progetti di ricerca finalizzata;
 - 3) coinvolgimento nello svolgimento di attività aggiuntive di formazione e tutorship dei ricercatori borsisti.

Il collaboratore sarà coordinato, per quanto riguarda l'attività di ricerca, dal Responsabile del progetto di ricerca mentre per quanto riguarda l'attività assistenziale sarà coordinato dal Responsabile della Struttura Operativa presso cui l'attività viene svolta.

- 2. Requisiti specifici necessari:
 - a) Laurea in Medicina e Chirurgia;
 - b) Abilitazione all'esercizio professionale ed iscrizione all'albo professionale;
 - c) Specializzazione conseguita da non più di 3 anni alla data di scadenza del bando;
 - d) Lingua straniera: buona conoscenza della lingua inglese (almeno B1/2 del quadro europeo) verificata durante il colloquio;
 - e) Essere autore/coautore di almeno due pubblicazioni impattate;
- 3. Resta ferma la necessità che le attività assegnate al collaboratore siano compatibili e consentite dalla normativa vigente in riferimento al titolo di studio e di specializzazione posseduto dal collaboratore medesimo.
- 4. Attività richiesta:
 - sanitaria: presa in carico dal punto di vista clinico di pazienti affetti dalle patologie inerenti al bando.
 - ricerca: co-investigator negli studi traslazionali in corso come specificamente indicato dal bando e frequenza formativa nell'ambito del Dipartimento di Ricerca Traslazionale.

Art. 9 - Contratti CoCoCo di ricerca sanitaria per laureati in medicina e chirurgia specializzati (co.co.co. "medico").

- 1. Per lo svolgimento di attività di ricerca ed assistenza nell'ambito delle discipline clinicolaboratoristiche è istituito il Co.Co.Co. definito "medico", anche con le finalità di potenziare attività che comportino:
 - 1) coinvolgimento nella gestione clinico-sperimentale delle attività delle Strutture;
 - 2) partecipazione nella elaborazione del budget istituzionale come referente di progetti di ricerca finalizzata;
 - 3) coinvolgimento nello svolgimento di attività aggiuntive di formazione e tutorship dei ricercatori borsisti.
 - Il collaboratore sarà coordinato, per quanto riguarda l'attività di ricerca, dal Responsabile del progetto di ricerca mentre per quanto riguarda l'attività assistenziale sarà coordinato dal Responsabile della Struttura Operativa presso cui l'attività viene svolta.
- 2. Requisiti specifici necessari:
 - a) Laurea in Medicina e Chirurgia;
 - b) Abilitazione all'esercizio professionale ed iscrizione all'albo professionale;
 - c) Specializzazione;
 - d) Lingua straniera: buona conoscenza della lingua inglese (almeno B1/2 del quadro europeo) verificata durante il colloquio;
 - e) Essere autore/coautore di almeno due pubblicazioni impattate;
 - f) Documentata esperienza in strutture a valenza clinica maturata in settori attinenti al campo della ricerca oggetto del contratto di durata almeno triennale anche non continuativi.
- 3. Resta ferma la necessità che le attività assegnate al collaboratore siano compatibili e consentite dalla normativa vigente in riferimento al titolo di studio e di specializzazione posseduto dal collaboratore medesimo.
- 4. Attività richiesta:
 - sanitaria: presa in carico dal punto di vista clinico di pazienti affetti dalle patologie inerenti al bando.
 - ricerca: co-investigator negli studi clinico e traslazionali in corso come specificamente indicato dal bando.

Art. 10 - Contratti CoCoCo di ricerca sanitaria per laureati in altre discipline biomediche (co.co.co. "sanitario").

- 1. Per lo svolgimento di attività di ricerca e diagnostica nell'ambito delle discipline clinicolaboratoristiche è istituito il Co.Co.Co. definito "sanitario", anche con le finalità di potenziare attività che comportino:
 - 1) coinvolgimento nella gestione clinico-sperimentale delle attività delle Strutture;
 - 2) partecipazione nella elaborazione del budget istituzionale come referente di progetti di ricerca finalizzata:
 - 3) coinvolgimento nello svolgimento di attività aggiuntive di formazione e tutorship dei ricercatori borsisti.
 - Il collaboratore sarà coordinato, per quanto riguarda l'attività di ricerca, dal Responsabile del progetto di ricerca mentre per quanto riguarda l'attività assistenziale sarà coordinato dal Responsabile della Struttura Operativa presso cui l'attività viene svolta.
- 2. Requisiti specifici necessari:
 - a) Laurea in discipline biomediche (ad es. biologia, biotecnologie, farmacia, ecc...);
 - b) Abilitazione all'esercizio professionale ed iscrizione all'albo professionale;
 - c) Specializzazione;
 - d) Lingua straniera: buona conoscenza della lingua inglese (almeno B1/2 del quadro europeo) verificata durante il colloquio;
 - e) Essere autore/coautore di almeno cinque pubblicazioni impattate ovvero avere un totale IF minimo di 20;
 - f) Documentata esperienza in strutture a valenza diagnostica maturata in settori attinenti al campo della ricerca oggetto del contratto di durata almeno triennale anche non continuativi.
- 3. Resta ferma la necessità che le attività assegnate al collaboratore siano compatibili e consentite dalla normativa vigente in riferimento al titolo di studio e di specializzazione posseduto dal collaboratore medesimo.
- 4. Attività richiesta:
 - sanitaria: attività clinico-laboratoristica nel settore di competenza inerente al bando.
 - ricerca: co-investigator negli studi traslazionali in corso come specificamente indicato dal bando e frequenza formativa nell'ambito del Dipartimento di Ricerca Traslazionale.

TITOLO III - PROCEDURA DI ACQUISIZIONE

Art. 11 - Coordinamento dell'acquisizione di ricercatori

- 1. Al fine di una proficua gestione delle fasi e degli adempimenti procedurali collegati all'acquisizione di ricercatori, i Responsabili scientifici dei progetti di ricerca tengono adeguatamente e tempestivamente informata la Direzione Scientifica e le altre Direzioni Strategiche circa il numero e la tipologia di contratti di cui necessitano.
- 2. La Direzione Scientifica, a fine anno, in occasione della predisposizione del Piano aziendale annuale fornirà al Direttore Generale un piano annuale di acquisizione dei ricercatori di cui agli articoli 8, 9 e 10 che precedono per l'anno a venire.

Art. 12 - Attivazione procedure

1. Per l'attivazione di un contratto CoCoCo di cui al presente regolamento, il Ricercatore responsabile fa richiesta al Direttore Scientifico di emissione avviso di selezione per titoli e colloquio almeno due mesi prima dell'inizio dell'attività previsto, mediante lettera nella quale vengono specificati: il titolo del progetto (o più progetti) di ricerca finalizzata nell'ambito del quale si svolgerà l'attività del contrattista; gli obiettivi che il progetto si propone di raggiungere; l'attività che il contrattista dovrà svolgere durante il periodo di collaborazione; la tipologia di contratto che si vuole conferire e la specificazione dei requisiti di accesso alla selezione in relazione alla tipologia scelta. La richiesta di attivazione di una selezione per acquisizione di un collaboratore esterno è possibile solo

- nel caso in cui il Ricercatore responsabile dichiari che in Istituto non c'è una figura professionale con le caratteristiche richieste ovvero le figure presenti sono già impegnate in altre attività che non consentono loro di dedicarsi ad altro.
- 2. La segreteria scientifica controlla che nella scheda finanziaria del finanziamento (o più finanziamenti) indicato dal Ricercatore responsabile vi sia la voce di spesa relativa all'acquisizione di personale e che nella voce vi sia disponibilità sufficiente a coprire la spesa. Il Direttore Scientifico valuta la congruità della richiesta con le finalità del progetto, gli obiettivi da raggiungere, le attività da svolgere da parte del collaboratore, le condizioni di ammissibilità previste dalla normativa vigente ed in particolare dall'art.7 del D.Lgs. n.165/2001 e s.m.i..
- 3. Acquisito il nulla osta del Direttore Scientifico, la spesa viene imputata nel finanziamento/i previsto/i e la segreteria della Direzione Scientifica predispone la delibera di emissione avviso di selezione.

Art. 13 - Principi della procedura selettiva

- 1. La procedura selettiva si conforma ai seguenti principi:
 - a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento;
 - b) adozione di meccanismi di valutazione trasparenti, idonei a verificare il possesso della professionalità e delle qualità attitudinali necessari in relazione alla ricerca da svolgere;
 - c) rispetto delle pari opportunità tra uomini e donne;
 - d) composizione delle commissioni valutatrici con esperti di provata competenza.

Art. 14- Requisiti

- 1. Per poter accedere alla selezione per un contratto CoCoCo di cui al presente regolamento i candidati devono avere il possesso dei seguenti requisiti:
 - a) Requisiti specifici richiesti dalla tipologia di contratto di ricerca cui si riferisce la selezione, come specificati dal Responsabile scientifico del progetto di ricerca;
 - b) Età non inferiore agli anni 18;
 - c) Possesso del titolo di studio richiesto per la tipologia di contratto cui la selezione si riferisce. Sono fatte salve eventuali equipollenze/equiparazioni previste dalle vigenti norme;
 - d) Idoneità psico-fisica per l'attività di ricerca cui la selezione si riferisce; a tale riguardo nell'avviso di selezione potrà essere richiesto il possesso di eventuali specifiche idoneità psico-fisiche; l'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore della selezione, secondo quanto prevede la normativa al tempo vigente;
 - e) Dichiarazione di non aver riportato condanne penali per reati non colposi;
 - f) Possesso degli eventuali ulteriori titoli o requisiti previsti nell'avviso di selezione.
- 2. I requisiti sopraelencati devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione in ciascun avviso di selezione.

Art. 15 - Avviso di selezione

- 1. La selezione è indetta dal Direttore Scientifico con deliberazione che approva il relativo avviso con allegato schema di domanda di partecipazione.
- 2. L'avviso comunica l'indizione della selezione e riporta le seguenti informazioni:
 - 1) il tipo di co.co.co. per il quale viene attivata la selezione, il numero di contratti che si intendono attivare, il trattamento economico previsto;
 - 2) i requisiti per l'ammissione alla selezione;
 - il richiamo alle vigenti leggi in materia di pari opportunità tra uomini e donne in materia di accesso al lavoro;
 - 4) le modalità e i termini di presentazione delle domande;

- 5) le dichiarazioni/autocertificazioni che devono essere contenute nella domanda;
- 6) la documentazione da allegare alla domanda;
- 7) i criteri di valutazione dei candidati;
- 8) informazioni sull'attivazione del rapporto;
- 9) informazioni sul trattamento dei dati e la riservatezza con riferimento al D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196;
- 10) eventuali ulteriori informazioni.

Art. 16 - Pubblicazione dell'avviso

- 1. L'avviso di selezione viene pubblicato all'Albo e nel sito web dell'Istituto.
- 2. Tra la data di pubblicazione dell'avviso all'Albo e nel sito web dell'Istituto e la scadenza prevista nell'avviso per la presentazione delle domande deve intercorrere un termine non inferiore a 15 giorni.
- 3. Resta sempre facoltà dell'Istituto revocare, modificare o prorogare la selezione, così come non procedere all'attivazione del rapporto o rinviarne la decorrenza anche a intervenuta approvazione degli esiti della selezione per motivi di pubblico interesse e/o in ragione di eventuali sopravvenute esigenze di natura normativa, economica, regolamentare o attinenti alla programmazione dell'ente.

Art. 17 - Presentazione delle domande

- 1. L'avviso prevede le modalità e il termine di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione. Il termine stabilito nell'avviso è perentorio.
- 2. La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice e debitamente firmata, deve essere indirizzata al Direttore Generale. Può essere presentata direttamente (personalmente o tramite soggetto delegato, ivi compresi i corrieri) o tramite il servizio postale a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante posta elettronica certificata (PEC); non sono ammessi altri mezzi di presentazione, a pena di esclusione.
- 3. In caso di utilizzo del servizio postale, si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite entro il termine sopraindicato. A tal fine farà fede il timbro dell'Ufficio Postale di spedizione. In tale caso, comunque, le domande dovranno pervenire entro e non oltre cinque giorni dalla data di scadenza dell'avviso o entro il diverso termine stabilito nell'avviso medesimo; nel conteggio sono esclusi il sabato e la domenica.
- 4. L'iscrizione alla selezione comporta l'esplicita e incondizionata accettazione di tutte le disposizioni dell'avviso così come di tutte le norme stabilite dai vigenti Regolamenti dell'Ente.

Art. 18 - Domanda di partecipazione

- 1. Nella domanda di partecipazione i candidati, ai sensi del DPR 445/2000, oltre a indicare il proprio NOME e COGNOME devono altresì dichiarare:
 - a) Luogo e data di nascita;
 - b) Residenza ed eventuale recapito telefonico;
 - c) Di avere l'idoneità psico-fisica per l'attività di ricerca cui la selezione si riferisce;
 - d) Il possesso del titolo di studio richiesto nell'avviso quale requisito di accesso alla selezione, con l'indicazione dell'anno in cui è stato conseguito e dell'Ente che lo ha rilasciato, la durata del corso, la votazione finale riportata e l'eventuale equiparazione/equipollenza;
 - e) Il possesso degli ulteriori requisiti o di eventuali altri titoli, secondo quanto previsto dall'avviso.
- 2. I candidati dovranno poi indicare l'esatto recapito a cui spedire ogni comunicazione qualora il medesimo non coincida con la residenza; ove tale recapito non venisse indicato le comunicazioni saranno inoltrate alla residenza dichiarata; in ogni caso l'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario. Dovranno infine autorizzare l'amministrazione al trattamento dei propri dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196.

Art. 19 - Documentazione da allegare alla domanda

- 1. Le domande di iscrizione alla selezione devono essere corredate:
 - del curriculum professionale, datato e sottoscritto (il curriculum non ha, in sé, finalità di autocertificazione ma solo una funzione descrittiva del percorso formativo e di carriera svolto dal candidato);
 - dei titoli di studio conseguiti;
 - della documentazione riguardante l'attività lavorativa e scientifica svolta (pubblicazioni edite a stampa, borse di studio, attività lavorativa subordinata, lavoro autonomo, collaborazioni, attività di ricerca, ulteriori servizi di vario tipo ecc...);
 - di ogni altra documentazione utile in relazione al tipo di selezione ai fini della valutazione;
 - di fotocopia di un documento d'Identità valido e del Codice Fiscale (si precisa che per i cittadini di paesi esteri il CF va fornito solo dopo l'inizio dell'attività);
- 2. La documentazione relativa ai requisiti specifici di ammissione, ai titoli di studio, all'attività lavorativa e scientifica svolta nonché agli eventuali ulteriori contenuti professionali che i candidati ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione, ai sensi dell'art. 15 della Legge 12.11.2011, n. 183 dovranno essere autocertificati con le modalità previste dalla normativa vigente (D.P.R. 28.12.2000 n. 445) ovvero prodotti in originale o in copia autenticata a norma di legge; nell'avviso di selezione vengono ulteriormente specificate le modalità di presentazione della documentazione, in particolare per quanto riguarda le pubblicazioni scientifiche, sempre in coerenza con quanto disposto dalla predetta L.183/2011.
- 3. L'Amministrazione provvede, con le metodologie in uso, a verificare quanto dichiarato e/o prodotto dal candidato. Qualora dal controllo emerga la non veridicità di quanto dichiarato e/o prodotto, il candidato decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, oltre a soggiacere alle sanzioni penali previste in ipotesi di falsità di atti e di dichiarazioni mendaci.

Art. 20 - Ammissione alla selezione

- 1. Per l'ammissione alla selezione è necessario il possesso dei requisiti prescritti nell'avviso. È altresì necessario che la domanda di partecipazione sia firmata e che la stessa sia presentata nei modi ed entro il termine previsto dall'avviso.
- 2. I candidati vengono ammessi o esclusi dalla selezione a seguito della valutazione da parte di una Commissione convocata dal Direttore Scientifico che è tenuta a verificare la completezza e correttezza della domanda di partecipazione e dei requisiti di accesso con riferimento:
 - al possesso dei requisiti prescritti;
 - all'avvenuta sottoscrizione della domanda;
 - alla presentazione di fotocopia di documento di identità;
 - al rispetto dei modi e del termine di presentazione della domanda.
- 3. I provvedimenti di esclusione dalla selezione sono comunicati ai candidati mediante raccomandata o telegramma ovvero avviso pubblicato sul sito web dell'Istituto. Con le medesime modalità avverrà la convocazione alla selezione. Tali comunicazioni avranno valore di notifica e informazione a tutti gli effetti. Resta, comunque facoltà della Commissione disporre, in alternativa o in aggiunta alla predetta modalità, altre forme di comunicazione se necessario per motivi tecnici o di peculiarità del caso.
- 4. L'accertamento del possesso dei requisiti dichiarati dai candidati verrà effettuato dalla Direzione Scientifica prima della stipula del contratto di lavoro. L'accertamento della mancanza di uno solo dei requisiti prescritti per l'ammissione alla selezione comporta in qualunque momento, la risoluzione del rapporto di lavoro.

Art. 21 - Selezione

- 1. La selezione si articola in due fasi:
 - valutazione titoli, durante la quale il bagaglio professionale e culturale del candidato viene esaminato non solo da un punto di vista quantitativo (ad es. voti conseguiti negli studi compiuti, durata delle precedenti esperienze lavorative e scientifiche, numero di pubblicazioni, ecc...) ma anche qualitativo; per i contratti "Area di Staff" di supporto alla ricerca dei gruppi A o B (vedere art. 2), non sono richieste pubblicazioni scientifiche;
 - colloquio durante il quale vengono prese in esame sia le competenze tecnicoprofessionali, sia l'attitudine alla ricerca scientifica, sia infine le qualità relazionali e le motivazioni individuali del candidato.
- 2. I candidati devono presentarsi al colloquio muniti di documento d'Identità valido.
- 3. Ove l'avviso richieda la conoscenza della lingua inglese, la commissione verifica durante il colloquio il livello di tale conoscenza.
- 4. Il colloquio potrà svolgersi anche in videoconferenza, se necessario e se specificato nell'avviso.

Art. 22 - Commissione di valutazione

- 1. La Commissione di valutazione dei candidati è così composta:
 - Direttore Scientifico o suo delegato;
 - Responsabile scientifico del progetto di ricerca o suo delegato;
 - un esperto, della materia che può essere interno o anche esterno all'Istituto. Per i contratti di livello elevato (Senior e Alta qualificazione) il Direttore Scientifico potrà decidere di avvalersi di un componente aggiuntivo per lo svolgimento di una o entrambe le fasi di selezione. Il componente aggiuntivo, che sarà individuato dal Direttore Scientifico tra gli esperti italiani/stranieri della materia oggetto del contratto, potrà operare anche a distanza, fornendo la propria valutazione tramite lettera/fax/e-mail o mediante videoconferenza.
- 2. Nei casi di impossibilità/impedimento di un componente, il Direttore Scientifico provvede a individuare il sostituto.
- 3. Ai lavori della Commissione partecipa, in qualità di segretario verbalizzante, un dipendente dell'Istituto individuato dal Direttore Scientifico.

Art. 23 - Incompatibilità

- 1. I componenti della commissione, presa visione dell'elenco dei partecipanti, sottoscrivono la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi e i candidati, ai sensi degli artt. 51 e 52 del Codice di procedura civile.
- 2. Nei casi di incompatibilità il Direttore Scientifico provvede ad individuare i sostituti.
- 3. Per ragioni di opportunità l'Istituto si riserva la facoltà di istituire commissioni formate anche interamente da componenti esterni, individuati dal Direttore Scientifico.

Art. 24 - Funzionamento e attività della commissione

- 1. I componenti della commissione e il segretario verbalizzante, prima di iniziare i lavori, verificano l'insussistenza di cause di incompatibilità, ai sensi del precedente art. 20, dandone atto nel verbale e stabiliscono gli argomenti su cui verterà il colloquio e le modalità di valutazione dei candidati.
- 2. Di tutta l'attività svolta e delle decisioni prese dalla commissione si dà conto nel verbale redatto dal segretario e sottoscritto dai commissari e dal segretario stesso.
- 3. I commissari e il segretario sono tenuti al segreto sui lavori della commissione.
- 4. Tutte le comunicazioni della Commissione aventi a destinatari i candidati avvengono, in via generale, mediante avviso pubblicato sul sito web dell'Istituto; tale comunicazione avrà valore di notifica e informazione a tutti gli effetti. Resta facoltà della Commissione disporre, in alternativa o in aggiunta alla predetta modalità, altre forme di comunicazione se necessario per motivi tecnici o di peculiarità del caso.

Art. 25 - Esito della selezione

- Conclusa la selezione, la Commissione calcola i punteggi ottenuti dai candidati (sommando punteggi per titoli e colloquio) stilando una graduatoria dalla quale emerge il candidato/a vincitore della selezione che verrà riportata nel verbale; Sulla base di quanto scritto nel verbale si procederà, mediante deliberazione del Direttore Scientifico, al conferimento al vincitore della selezione del contratto di collaborazione coordinata e continuativa di cui al presente regolamento;
- 2. L'esito della selezione è reso pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e mediante avviso pubblicato sul sito web dell'Istituto e fatti salvi gli eventuali ulteriori adempimenti previsti dalla normativa al tempo vigente in materia di trasparenza dell'attività delle pubbliche amministrazioni.
- 3. I dati relativi al candidato vincitore della selezione e il relativo CV verranno pubblicati nei termini previsti o consentiti dalla vigente normativa.

Art. 26 - Stipula del contratto

- 1. Il candidato dichiarato vincitore è invitato, tramite lettera, a sottoscrivere il contratto e iniziare l'attività prevista alla data concordata, riportata nel contratto di collaborazione.
- 2. Qualora il vincitore, senza giustificato motivo, non sottoscriva il contratto e/o non inizi l'attività nel termine stabilito, si considera rinunciatario.
- 3. Di norma l'attività deve iniziare entro 30 gg dal conferimento della collaborazione.

Art. 27 - Accertamento dell'idoneità psico-fisica

1. L'Istituto verifica che il vincitore della selezione sia idoneo al lavoro e alla specifica attività che dovrà svolgere, secondo quanto prevedono le vigenti leggi.

TITOLO IV – CARATTERISTICHE ESSENZIALI DEL CONTRATTO DI RICERCA

Art. 28 - Principi

- 1. Il contratto di CoCoCo è funzionale all'efficace ed efficiente perseguimento degli obiettivi scientifici del progetto di ricerca al quale afferisce. È dunque improntato ai principi di temporaneità, flessibilità, autonomia, finalizzazione al risultato, pur nel quadro delle regole generali in materia di lavoro stabilite dall'ordinamento giuridico.
- 2. La gestione del ricercatore spetta al Responsabile del progetto di ricerca, nei casi di cui agli articoli 2, 4, 5, 6 e al Direttore Scientifico nell'ipotesi prevista dall'art.7. Relativamente alla tipologia prevista dagli articoli 8, 9 e 10, il collaboratore sarà coordinato, per quanto riguarda l'attività di ricerca, dal Responsabile del progetto di ricerca mentre per quanto riguarda l'attività assistenziale sarà coordinato dal Responsabile della Struttura Operativa presso cui l'attività viene svolta.
- 3. Il Direttore Scientifico supervisiona che la gestione dei ricercatori, da parte dei Responsabili dei progetti, sia conforme alla "Carta europea dei ricercatori e il Codice di condotta" (11 marzo 2005).

Art. 29 - Durata dei contratti CoCoCo

- 1. Il contratto di collaborazione di cui al presente regolamento avrà la durata indicata nell'avviso di selezione. Nel caso di progetti di ricerca di durata pluriennale, tale contratto potrà eventualmente proseguire fino alla conclusione del progetto, qualora se ne ravvisi la necessità e ciò sia previsto nel bando, su richiesta del Ricercatore responsabile della ricerca, previo parere favorevole del Direttore Scientifico, purché vengano rispettate le seguenti condizioni:
 - che vi sia capienza finanziaria a copertura dei costi
 - che l'attività svolta dal collaboratore, riportata in una relazione dettagliata alla scadenza del periodo di contratto, sia stata soddisfacente.

Art. 30 - Compenso

1. Il compenso è calcolato in ragione d'anno e potrà essere liquidato in 12 quote mensili posticipate, previo tempestivo invio all'Ufficio trattamento economico dell'attestazione, firmata dal responsabile della ricerca, di regolare svolgimento dell'attività convenuta. Detta attestazione costituisce responsabilità diretta del Responsabile della ricerca il quale dovrà conservare, per l'eventuale successiva esibizione, tutta la documentazione idonea a comprovare quanto dichiarato.

Art. 31 - Svolgimento delle attività di ricerca o supporto

- 1. Il collaboratore può prestare la propria attività di ricerca o supporto sia presso i locali dell'Istituto sia in altro luogo, attese le peculiarità della ricerca scientifica. L'apporto lavorativo complessivo nonché la presenza fisica in Istituto sono commisurati ai risultati da raggiungere nell'ambito del Programma di ricerca comunque non contrari alle norme vigenti.
- 2. Qualora l'attività del collaboratore sia svolta al CRO, al collaboratore sono estese le coperture assicurative per danni cagionati a terzi.

Art. 32 - Norme di comportamento

- 1. Il collaboratore è tenuto a prestare la propria opera con diligenza e professionalità nonché a tenere un comportamento costruttivo e collaborativo, in sintonia con i canoni vigenti presso l'Istituto.
- 2. In relazione alla gravità di eventuali comportamenti anche pregressi non conformi alle predette caratteristiche il rapporto potrà essere temporaneamente sospeso e, ove ne ricorrono i presupporti, risolto unilateralmente con preavviso di 15 giorni da parte dell'Istituto.

Art. 33 - Recesso del ricercatore

- 1. Il collaboratore può recedere unilateralmente dal contratto solo qualora il recesso sia giustificato da assunzione a tempo indeterminato presso altro Ente, Istituto o Azienda o da altro motivo ritenuto valido a giudizio insindacabile del Direttore Scientifico.
- 2. In caso di recesso, al collaboratore recedente spetta un compenso parametrato alla parte di attività effettivamente svolta.
- 3. Colui che ha già in essere con l'Istituto un rapporto lavorativo, sia esso subordinato, parasubordinato o autonomo, qualora receda da tale contratto senza giustificato motivo ai sensi di quanto sopra non potrà partecipare a selezioni per un incarico di cococo né assumere un incarico di cococo, aventi contenuti analoghi, presso il CRO per almeno 6 mesi
- 4. La disposizione di cui al punto 3 che precede si applica anche ai rapporti in corso alla data di approvazione del presente Regolamento.
- 5. Resta ferma la tutela prevista dal Codice Civile per i casi di inadempimento contrattuale.

TITOLO V - NORME FINALI

Art. 34 - Abrogazioni e rinvii

- 1. Le disposizioni del presente regolamento abrogano le precedenti emanate dal CRO di Aviano nelle stesse materie.
- 2. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio alle norme di legge e alle altre disposizioni normative, ove applicabili. Eventuali successive modifiche in materia, ad opera di qualsiasi fonte normativa, saranno immediatamente applicate; qualora si tratti di interventi che richiedano una modifica anche del presente regolamento saranno applicate a livello di principio. Dallo stesso momento saranno disapplicate le norme del presente regolamento per le parti divenute incompatibili con la normativa sopravvenuta.

Art. 35 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione all'Albo dell'Istituto.

Art. 36 - Applicabilità

1. Il presente regolamento è applicato alle procedure di selezione che saranno indette successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso.

Allegata tabella compensi

COMPENSI CO.CO.CO. PER LA RICERCA FINALIZZATA

TIPOLOGIA DI CONTRATTO	COMPENSO LORDO ANNUALE
Attività di supporto	
Categoria A	
LIVELLO A1	12.000
LIVELLO A2	16.000
Categoria B	
LIVELLO B1	18.000
LIVELLO B2	23.500
LIVELLO B3	28.500
LIVELLO B4	32.000
Attività Scientifiche e di Ricerca	
BASIC	19.000
BASIC PLUS	22.400
JUNIOR	28.500
JUNIOR PLUS	33.500
SENIOR	35.500
SENIOR PLUS	42.000
ALTA QUALIFICAZIONE ALTA QUALIFICAZIONE PLUS	47.000 55.500
ALTA QUALIFICAZIONE PLUS	33.300
Attività sanitaria per lauree in Medicina o in altre discipline biomediche	
Art.8 Med. Chir. Spec Medico Junior	55.500
Art.9 Med. Chir. Spec - Medico	55.500
Art.10 altre discipline biomediche	42.000